

**Avv. Danilo Valentino**

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis con ordinanza n.6960 del 06/12/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del sito web istituzionale del MIUR e dell'USR, resistenti del ricorso R.G.N 8487/2021, del successivo ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti e degli altri atti indicati nella richiamata ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

### **1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis, R.G.N. 8487/2021

### **2) Nome del ricorrente:**

**De Vita Salvatore Fabio** [redacted] **Mimmo Cipriani Lucia** [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: [redacted] PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it);

### **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

1. **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro p.t.
2. **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante p.t.
3. **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia** in persona del legale rappresentante p.t.
4. **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro p.t

Tutti rappresentati e difesi ed *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

### **4) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

- decreto dirigenziale prot.n. 11227 del 19.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio)
- nota prot. n. 10828 del 10.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "*Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti*" nella parte relativa ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che hanno conseguito il titolo all'estero.
- provvedimento n. 11694 del 26/8/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "*Nuova pubblicazione graduatorie per supplenze (GPS) - Ordinanza*"

*Ministeriale n. 60 del 10/07/2020*” nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e per la classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio)

- note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio)
- graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche*”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche*”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di*

*inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"*

- nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *"La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti ;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo"*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

**Nonché per l'annullamento, previa sospensione,**

- del provvedimento n. 12160 del 3/9/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *"Conferimento supplenze da G.A.E. e da G.P.S. per l'a.s. 2021/2022"* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- dei successivi provvedimenti prot. 12462 del 8/9/2021, prot.n. 12876 del 13/09/2021, prot. n. 12985 del 14/09/2021, prot. 13058 del 15/9/2021, prot. 13193 del 17/9/2021, prot. n. 13271 del 21/09/2021, prot. 13591 del 27/9/2021, prot. 13733 del 29/9/2021, prot. 13811 del 30/9/2021, prot. 13940 del 04/10/2021, prot. 14024 del 5/10/2021, prot. 14090 del 6/10/2021, prot. 14024 del 5/10/2021, prot. 14463 del 13/10/2021, prot. 14729 del 18/10/2021, prot.14870 del 20/8/2021 ciascuno di rettifica degli incarichi a tempo determinato già conferiti con provvedimento n.

12160 del 3/9/2021 nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)

nonché ove occorra,

- del provvedimento n. 13691 del 28/09/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento n. 14026 del 5/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento n. 14091 del 6/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento n. 14363 del 11/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento n. 14447 del 13/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)

- del provvedimento n prot. 14730 del 18/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento prot. n.14817 del 19/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- del provvedimento prot. n.14871 del 20/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto ivi incluse eventuali nuove ripubblicazioni delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi

## 5) Sunto del ricorso

Il presente giudizio verte sulle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia valide per la Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso "sostegno" (ADAA, ADEE, ADMM e ADSS) presentate dai ricorrenti in ottemperanza alla previsione contenuta nel decreto n.51 del 3.3.2021 e nei conseguenti provvedimenti adottati dalla USP territoriale.

Nello specifico, i ricorrenti, che hanno conseguito la specializzazione all'estero, proponevano ricorso, lamentando la illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze di I fascia valide per la Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 nella classe di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADMM e ADSS

Le doglianze eccepite riguardano i seguenti motivi:

## PRIMO MOTIVO

*Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n.60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art.3 l.n.241/90; Violazione e falsa applicazione art.97Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art.21-nonies l. n.241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n.51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art.59, comma4, del d.l.25.05.2021,n.73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.*

L'esclusione dei ricorrenti dalla I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS disposta con i provvedimenti gravati è palesemente illegittima in quanto risulta viziata da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto, dalla Amministrazione **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare L'art. 7 della O. M. n. 60/2020 (espressamente richiamato dal D.M. 51/2021 e quindi ancora valida ed efficace) prevede che *"Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**"*.

Pertanto il provvedimento gravato, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è evidentemente illegittimo in quanto in continuità con le previsioni contenute nella O.M. 60/2020 la Amministrazione avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi, l'inserimento CON RISERVA del partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento**.

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *"la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente"*.

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;**

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che “*considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta*”

2.2.- Infine, in ogni caso, i provvedimenti gravati stride sono comunque illegittimi in quanto in palese contrasto con il principio del c.d. *favor participationis*.

## SECONDO MOTIVO

**Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, si è evidenziata la illegittimità degli atti in questione in quanto sarebbe palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante;

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

Ciò è ancora più evidente dai fatti in questione, in cui un Ente pubblico non ha neppure provveduto a riscontrare ad una Amministrazione una nota di chiarimento.

## TERZO MOTIVO

***Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90 ; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione***

Il provvedimento in questione, palesemente illegittimo anche perchè l'Ufficio scolastico ha ritenuto che la nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università possa costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli, mentre tale nota può semmai essere un atto interlocutorio.

Oltretutto, anche per la giurisprudenza pacifica, la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Di conseguenza, sarebbe comunque viziata da incompetenza la nota del Ministero dell'Università.

## QUARTO MOTIVO

### **Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.**

Il provvedimento gravato risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.

I ricorrenti, dal canto proprio, qualora avessero ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

## QUINTO MOTIVO

### ***Difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti, perplessità, contraddittorietà, irrazionalità, disparità di trattamento. Violazione di Legge. Illegittimità derivata***

I vizi di legittimità da cui sono affetti gli atti con i quali la p.a. ha disposto la esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS si riflettono inevitabilmente anche sui successivi provvedimenti con i quali l'USP Foggia ha assegnato gli incarichi a tempo determinato con chiamata da prima fascia delle GPS.

Ciò in quanto il nominativo dei ricorrenti non risulta essere inserito tra quello dei soggetti destinatari di incarico di supplenze da GPS per l'a.s. 2021/2022, relativamente ad una delle classi di concorso per le quali è stato chiesto l'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS (ADMM, ADSS, ADEE, ADAA).

Ne consegue che i ricorrenti dalla disposta illegittima esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS per le predette classi di concorso sostegno stanno certamente subendo un ulteriore grave pregiudizio che ne giustifica il ricorso alla tutela giudiziale.



**I ricorrenti con il ricorso introduttivo altresì hanno formulato istanza di concessione misura cautelare sia monocratica ex art. 55 CPA sia collegiale ex art. 56 CPA e nel successivo ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti ha riproposto la domanda cautelare collegiale.**

In particolare quanto al fumus è stato evidenziato che lo stesso è in *re ipsa*, quanto al *periculum*, in particolare che il ritardo nella sospensione ed annullamento degli atti gravati comprometterebbe in modo irreversibile la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce ai ricorrenti di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarli dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

In particolare la misura cautelare monocratica è stata chiesta al fine di poter ottenere la nomina come supplente entro l'inizio dell'anno scolastico.

#### **4) Indicazione dei controinteressati:**

Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie provinciali di interesse, come dall'elenco allegato al presente avviso.

**5) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del TAR Lazio-Roma con ordinanza n. 6960/2021 del 06/12/2021 che richiama l'ordinanza n. 836 del 2019**

**7) Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti (anche in allegato)**

## **ON.LE TAR LAZIO – ROMA**

### **RICORSO**

Per: i dott. De Vita Salvatore Fabio (DVTSVT78D16E716S), Mimmo Cipriani Lucia (MMMLCU81S53L273C) rappresentati e difesi in virtù di procure in calce all'originale di questo atto - rilasciate su foglio separato ed autenticate con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it); Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it);

contro

**Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di**

Foggia in persona del legale rappresentante p.t.

Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) in persona del Ministro p.t

**per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56**

**c.p.a.:**

- del decreto dirigenziale prot.n. 11227 del 19.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio) **(doc. 1)**
- della nota prot. n. 10828 del 10.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti”* nella parte relativa ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che hanno conseguito il titolo all'estero. **(doc. 2)**
- del provvedimento n. 11694 del 26/8/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Nuova pubblicazione graduatorie per supplenze (GPS) - Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020”* nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e per la classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio) **(doc. 3)**
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio)
- delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti **(doc. n. 4)**;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli*

*elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 5);*

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (doc. n. 6);
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 7);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 8);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- **per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.**

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione aveva previsto la possibilità di richiedere – per coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero, in data anteriore al 31/7/2021 – l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia (doc. n.7).

2.- Di conseguenza, i ricorrenti presentavano domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi"

alle G.P.S. di I fascia della Provincia di Foggia (doc. n. 9) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su “sostegno” conseguiti all'estero (Romania) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente, a seguito di regolare inoltramento della relativa istanza in data precedente al 23/7/2021 (doc. n. 10).

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione dell'istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi, tutti i ricorrenti si sono avvalsi della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale “Istanze OnLine”; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. “rigido” in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 (“Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”), vi era quella denominata “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure, in alternativa, la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**

I ricorrenti, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, hanno predisposto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. per la Provincia di Foggia opzionando nella Sezione A.1 la voce “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ...” e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

3.- Con provvedimento prot. n. 108111 del 9/8/2021 l'USP di Foggia pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Foggia includendovi il nominato dei ricorrenti nelle rispettive classi di concorso richieste con la domanda di inclusione (doc. 11)

4.-Successivamente i ricorrenti avvalendosi di altra piattaforma digitale predisposta dal Ministero dell'istruzione (denominata “Istanza Informatizzazione Nomina Supplenze”) hanno inoltrato alla USP di Foggia istanza per l'assegnazione di supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (ex D.L. 73/2021, art. 59 c. 4) e/o per l'assegnazione di incarichi di supplenza a T.D. sia di durata annuale sia infra annuale), indicando di essere inseriti nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi per le classi di concorso “sostegno” come innanzi specificatamente indicato (doc. 12).

4.- Inopinatamente, l'USP di Foggia, con i provvedimenti gravati, ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS poiché, secondo la tesi dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario, entro il 31.7.2021, non solo conseguire il titolo ma anche ottenere dal Ministero competente il decreto di riconoscimento del titolo.

5.- Pertanto, i ricorrenti, avendone interesse, impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendo, altresì, la sospensione degli atti *inaudita altera parte* poiché, entro il **31.8.2021**, il Ministero dovrà effettuare le chiamate della graduatoria; sussiste, dunque, l'interesse ad ottenere una misura cautelare monocratica, non potendo certo attendere la fissazione dell'udienza camerale collegiale (poiché ciò avverrebbe quando ormai le chiamate sarebbero state già esaurite); si segnala, infine, che Codesto Tar ha recentemente concesso la misura cautelare monocratica in una pluralità di giudizi avente contenuto del tutto analogo al presente (da ultimo Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459), "consentendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021"

Pertanto, i ricorrenti impugnano gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

## DIRITTO

**1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione dell'nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che *"Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021" (doc. n. 7).*

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60"*).

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2021 prevede che *"Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**" (doc. n. 8).*

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Foggia valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già

l'esclusione **bensi, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che *“possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020.

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**”*.

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;** il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta**” (doc. n. 13).*

La ratio ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 bis del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, **non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti**, poiché sarebbero comunque sotto la 'spade di Damocle' della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo dei ricorrenti, escluderli automaticamente dalle graduatorie.

**1.2.-** Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, *“È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).*

**2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

2.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, **l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti** (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

**3.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.**

3.1.- La nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 6**) non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

**4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.**

4.1- Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con l'atto gravato (**doc. n. 1**) non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.

I ricorrenti, dal canto proprio, qualora avessero ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

## ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

I ricorrenti, in particolare, vedono vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce ai ricorrenti di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarli dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

Sussiste, infine, l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere la fissazione della camera di consiglio, per consentire l'ammissione con riserva dei ricorrenti poiché, si ribadisce, entro il 31 agosto 2021 il Ministero effettuerà le chiamate.

In sostanza, i ricorrenti chiedono di pervenire all'udienza camerale *re adhuc integra* poiché, qualora non venissero sospesi gli effetti degli atti gravati, una volta effettuate le chiamate, i ricorrenti perderebbero ogni possibilità di essere chiamati e, conseguentemente, di poter lavorare ed ottenere una retribuzione.

Al riguardo, si segnala che Codesto Tribunale ha concesso, **in casi del tutto sovrapponibili e anche inerenti le medesime graduatorie**, una pluralità di misure cautelari monocratiche, consentendo ai ricorrenti l'accesso "*all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021*" (*ex plurimis Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459, 19.8.2021, n. 4437; 20.8.2021, nn. 4443, 4444, 4445; 21.8.2021 n. 4449*).

\* \* \* \* \*

Per questi motivi i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,  
chiedono

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesteso ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 29 agosto 2021

Avv. Danilo Valentino

-----



**ON.LE TAR LAZIO – ROMA – III SEZIONE BIS**  
**R.G. 8487/2021**  
**RICORSO PER MOTIVI ULTERIORI ED AGGIUNTI**  
**ove occorra da far valere quale ricorso autonomo**

Per: i dott. De Vita Salvatore Fabio (DVTSVT78D16E716S), Mimmo Cipriani Lucia (MMMLCU81S53L273C) rappresentati e difesi in virtù di procure già in atti e ove occorra anche in calce all'originale di questo atto - rilasciate su foglio separato ed autenticate con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec studiolegalevalentino@pec.it;

contro

**Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia** in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro *p.t.*

nonché nei confronti dei controinteressati

**CARELLA MICHELE** (c.f. CRLMHL76T02C514D) con indirizzo PEC avvocatomichelecarella@legalmail.it con indirizzo pec estratto da INI-PEC - quale soggetto inserito nella graduatoria G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022

**PAPAGNO ANGELA** (c.f. PPGNGL77P56D643S) con indirizzo PEC papagno.angela@avvocatifoggia.legalmail.it con indirizzo pec estratto da INI-PEC - quale soggetto inserito nella graduatoria G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022

**per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare**

- del decreto dirigenziale prot.n. 11227 del 19.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio) **(doc. 1)**
- della nota prot. n. 10828 del 10.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *"Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti"* nella parte relativa ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che hanno conseguito il titolo all'estero. **(doc. 2)**
- del provvedimento n. 11694 del 26/8/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *"Nuova pubblicazione graduatorie per supplenze (GPS) - Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020"* nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la

Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e per la classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio) **(doc. 3)**

- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio)
- delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche"*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti **(doc. n. 4)**;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche"*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti **(doc. n. 5)**;
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"*
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale **(doc. n. 6)**;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1,

prevede che *“La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”* ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti **(doc. n. 7)**;

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti **(doc. n. 8)**;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

**Nonché per l'annullamento, previa sospensione,**

- del provvedimento n. 12160 del 3/9/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da G.A.E. e da G.P.S. per l'a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 14)**
- dei successivi provvedimenti prot. 12462 del 8/9/2021, prot.n. 12876 del 13/09/ 2021, prot. n. 12985 del 14/09/2021, prot. 13058 del 15/9/2021, prot. 13193 del 17/9/2021, prot. n. 13271 del 21/09/2021, prot. 13591 del 27/9/2021, prot. 13733 del 29/9/2021, prot. 13811 del 30/9/2021, prot. 13940 del 04/10/2021, prot. 14024 del 5/10/2021, prot. 14090 del 6/10/2021, prot. 14024 del 5/10/2021, prot. 14463 del 13/10/2021, prot. 14729 del 18/10/2021, prot.14870 del 20/8/2021 ciascuno di rettifica degli incarichi a tempo determinato già conferiti con provvedimento n. 12160 del 3/9/2021 nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM)

nonché ove occorra,

- del provvedimento n. 13691 del 28/09/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 15)**
- del provvedimento n. 14026 del 5/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto *“Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022”* e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 16)**

- del provvedimento n. 14091 del 6/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 17)**
  - del provvedimento n. 14363 del 11/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 18)**
  - del provvedimento n. 14447 del 13/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 19)**
  - del provvedimento n prot. 14730 del 18/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 20)**
  - del provvedimento prot. n.14817 del 19/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 21)**
  - del provvedimento prot. n.14871 del 20/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto "Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022" e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM) **(doc. 22)**
  - di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto ivi incluse eventuali nuove ripubblicazioni delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- nonché
- **per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione**

(anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione aveva previsto la possibilità di richiedere – per coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero, in data anteriore al 31/7/2021 – l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia **(doc. n.7)**.

2.- Di conseguenza, i ricorrenti presentavano domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi" alle G.P.S. di I fascia della Provincia di Foggia **(doc. n. 9)** in quanto in possesso di titolo di specializzazione su "sostegno" conseguiti all'estero (Romania) **prima del 31/7/2021** (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente, a seguito di regolare inoltrò della relativa istanza in data precedente al 23/7/2021 **(doc. n. 10)**.

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione dell'istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi, tutti i ricorrenti si sono avvalsi della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale "Istanze OnLine"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 ("Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio"), vi era quella denominata "Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206"

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure, in alternativa, la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**

I ricorrenti, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, hanno predisposto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. per la Provincia di Foggia opzionando nella Sezione A.1 la voce "Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ..." e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

3.- Con provvedimento prot. n. 108111 del 9/8/2021 l'USP di Foggia pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Foggia includendovi il nominato dei ricorrenti nelle rispettive classi di concorso richieste con la domanda di inclusione **(doc. 11)**

4.-Successivamente i ricorrenti avvalendosi di altra piattaforma digitale predisposta dal Ministero dell'istruzione (denominata "Istanza Informatizzazione Nomina Supplenze") hanno inoltrato alla USP di Foggia istanza per l'assegnazione di supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (ex D.L. 73/2021, art. 59 c. 4) e/o per l'assegnazione di incarichi di supplenza a T.D. sia di durata annuale sia infra annuale), indicando di essere inseriti nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi per le classi di concorso "sostegno" come innanzi specificatamente indicato (**doc. 12**).

4.- Inopinatamente, l'USP di Foggia, con i provvedimenti gravati, ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS poiché, secondo la tesi dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario, entro il 31.7.2021, non solo conseguire il titolo ma anche ottenere dal Ministero competente il decreto di riconoscimento del titolo.

In conseguenza della esclusione i ricorrenti non sono stati individuati quali destinatari di incarico a tempo determinato, con evidente ulteriore pregiudizio

Pertanto, i ricorrenti, avendone interesse, impugnano tutti gli atti meglio indicati in epigrafe riproponendo i medesimi motivi in diritto già esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio nonché per gli ulteriori motivi, come di seguito indicati,

## DIRITTO

**1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/'90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/'90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione dell nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che "Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021" (**doc. n. 7**).

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento de quo (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60").

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2021 prevede che "Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il**

**termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo" (doc. n. 8).**

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Foggia valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensì, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che "possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020.

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare "la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure in alternativa** la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente".

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;** il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che "considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta" (doc. n. 13).

La ratio ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 bis del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, **non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti**, poiché sarebbero comunque sotto la 'spade di Damocle' della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo dei ricorrenti, escluderli automaticamente dalle graduatorie.

**1.2.-** Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. favor participationis.

Al riguardo, "È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: "In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del**

**confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà" (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)" (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

**2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

**2.1.-** Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, **l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti** (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

**3.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.**

**3.1.-** La nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 6**) non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (in primis, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

**4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.**

**4.1-** Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con l'atto gravato (**doc. n. 1**) non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.



I ricorrenti, dal canto proprio, qualora avessero ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

**5.-Difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti, perplessità', contraddittorietà, irrazionalità, disparità di trattamento. Violazione di Legge. Illegittimità derivata.**

I vizi di legittimità da cui è affetto il provvedimento con il quale l'USP Foggia ha disposto la esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Foggia, già censurati, si riflettono inevitabilmente anche sui successivi provvedimenti (doc. 14/22 e tutti i vari provvedimenti di rettifica della prima assegnazione conferita con provvedimento n. 12160 del 3/9/2021) con i quali l'USP Foggia ha assegnato gli incarichi a tempo determinato con chiamata da prima fascia delle GPS.

Ciò in quanto il nominativo dei ricorrente non risulta essere inserito tra quello dei soggetti destinatari di incarico di supplenze da GPS per l'a.s. 2021/2022, relativamente ad una delle classi di concorso per le quali è stato chiesto l'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS (ADMM, ADSS, ADEE, ADAA).

Valga ribadire in questa sede che i ricorrenti sono in possesso di un titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza di aggiornamento delle graduatorie di riferimento, ed in attesa della conclusione della pratica di riconoscimento avviata nei termini, al pari degli altri candidati che pure hanno conseguito il titolo di specializzazione estero prima del 2020 e che sebbene ancora in attesa del riconoscimento in Italia del predetto titolo hanno fatto domanda di inserimento nelle GPS nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù della previsione contenuta all'art. 7 co 4 lett e) dell'OM 60/20. Tali candidati, peraltro, risultano inseriti nella prima fascia delle GPS pubblicate dall'USP Foggia nonostante non abbiano ancora ricevuto il formale riconoscimento e sono tra i destinatari di incarico annuale di supplenza da GPS conferito dall'USP con i provvedimenti oggetto di odierno gravame

Da tanto, consegue anche l'innegabile quanto illegittima disparità di trattamento nei confronti degli odierni ricorrenti.

## **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

La manifesta fondatezza dei motivi di cui innanzi e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile, fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

I ricorrenti, in particolare, vedono vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia, ma alla luce di quanto innanzi argomento, i ricorrenti, soprattutto vedono pregiudicata la possibilità di ottenere un incarico di supplenza di durata annuale o comunque fino alla fine dell'anno scolastico che consentirebbe loro anche di ottenere anche validi titoli di servizio da far valere al prossimo aggiornamento delle graduatorie (previsto per il prossimo anno scolastico)

I provvedimenti gravati, dunque, impediscono ai ricorrenti di poter effettuare delle supplenze e rischiano di privarli dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

Per questi motivi i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,  
chiedono

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il ricorso introduttivo del presente giudizio nonché il suesteso ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, nel corpo del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/'02, il valore della causa è indeterminabile.

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 25 ottobre 2021

Avv. Danilo Valentino

\*\*\*\*\*

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della ordinanza cautelare n. 6960/2021 del 06/12/2021, in calce al quale dovrà essere inserito **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- I. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza cautelare n. 6960/2021 del 06/12/2021 Tar Lazio Sez. III Bis
- II. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si fa presente inoltre che, sempre in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello contenente quanto di seguito riportato:
  - a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza cautelare n.6960/2021 del 06/12/2021 Tar Lazio Sez. III Bis
  - b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo);
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allegano con files separati il testo integrale del ricorso introduttivo, della ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte delle Amministrazioni resistenti degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Distinti Saluti

Lecce – Roma, 07/12/2021

Avv. Danilo Valentino